



Organi di Giustizia

Commissione d'Appello Federale

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.3685.451

Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 4/14

Il giorno 7 novembre 2014, alle ore 15.00, in Roma, presso la sede federale della Federazione Motociclistica Italiana, si è riunita la Commissione di Appello Federale, composta da:

GULLUNI avv. Tiberio Presidente

DE MATTEIS avv. Paolo Vice Presidente

COLANTONI avv. Andrea Componente

COLEINE avv. Lorenzo Componente

FRASCA avv. Fabio Componente

La C.A.F. procede all'esame dell'istanza di ricusazione del Giudice Unico federale, ex art. 108. 1 R.d.G., comma b), c) ed f), presentata il 30 ottobre 2014 dal sig. MAGGI Pasquale, nato a Taranto il 20.12.1977 ed ivi residente alla via Maturi n° 28, tesserato 2014 col MC OFF ROAD (del quale era PRESIDENTE) con tessera n° 14018026; attualmente sottoposto a sanzione inibitoria giusta

decisione GUF n° 2/14 del 20 gennaio 2014, divenuta definitiva ex art. 113.2 RdG. per mancata impugnazione nei termini.

Allo stato il sig. MAGGI Pasquale risulta deferito, in attesa di comparire il prossimo 20 novembre dinanzi al Giudice Unico federale per rispondere dell'incolpazione di:

“violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto con innumerevoli pubblicazioni sui social network Twitter e Facebook ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana, nonché dei suoi organi federali centrali e periferici, quali il presidente federale Paolo Sesti, il presidente del Co. re. Puglia Mino Costabile, il presidente del Co. re. Campania Massimo Gambini. (...) Con le aggravanti di cui all'art. 43.1, lettere a), b), d), f) RdG, nonché con la recidiva aggravata ex art. 49.2, lettere a) e b), RdG., avendo commesso i fatti dopo essere stato condannato con decisione GUF n° 2/14 del 20 gennaio 2014, divenuta definitiva ex art. 113.2 RdG.”.

Il sig. MAGGI Pasquale ha già presentato lo scorso 7 ottobre una prima istanza di ricusazione del Giudice Unico federale, rigettata in data 16 ottobre 2014 da codesta C.A.F. .

Il sig. MAGGI Pasquale ricorreva alla C.A.F. chiedendo la ricusazione del Giudice Unico federale avv. Lucia Ambrosino, dinanzi al quale dovrà dunque comparire il prossimo 20 novembre, lamentando la violazione della sua privacy per la pubblicazione dei propri dati sensibili sulla pagina Facebook Federmoto Italia, sulla pagina Federmoto Puglia e sul sito Federmoto.

Il ricorrente ritiene, inoltre, che tale pubblicazione sarebbe stata fatta al solo scopo di diffamarlo.

La C.A.F. osserva

1) L'odierna richiesta di ricusazione rappresenta una mera riproposizione di quella decisa dal medesimo Collegio in data 16.10.2014, fondandosi parzialmente anche sugli stessi elementi probatori. In particolare, il ricorrente si doleva

nuovamente della pubblicazione della propria decisione di condanna su facebook Federmoto Italia, sulla pagina Federmoto Puglia e sul sito Federmoto. Da tali elementi individuava un'ipotesi di responsabilità dell'organo giudicante di primo grado da cui deriverebbe l'incompatibilità dello stesso.

2) Occorre evidenziare che la pubblicazione delle decisioni non è atto del Giudice o della Procura federale, ma degli uffici federali a ciò preposti. Non appare quindi possibile ipotizzare una responsabilità dell'organo giudicante rispetto ad attività non rientrante nella sua competenza.


3) La richiesta di ricusazione appare, dunque, del tutto inammissibile mancando di quel carattere di novità rispetto alla decisione del 16 ottobre 2014.

P.Q.M.


La C.A.F. DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza del sig. MAGGI Pasquale.

L.c.s. alle ore 16.00

TIBERIO avv. Gulluni



DE MATTEIS avv. Paolo




COLANTONI avv. Andrea

COLEINE avv. Lorenzo



FRASCA avv. Fabio



Roma, 7 novembre 2014